

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Via Andrea Costa 19 – 30172 Mestre (Venezia)


Tel. Segreteria: 041950000

e-mail: info@ordineveterinarivenezia.eu

sito internet: <https://www.ordineveterinarivenezia.eu>

indirizzo PEC: ordinevet.ve@pec.fnovi.it

C/F 82011990270



PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2026 -2028

Il presente Piano è stato elaborato prendendo come riferimento il “Piano Nazionale Anticorruzione” e le ulteriori direttive emanate dall'ANAC.

Chiunque dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all'indirizzo PEC istituzionale ordinevet.ve@pec.fnovi.it indirizzando apposta nota al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

13 gennaio 2026

INDICE

Introduzione	pag.	3
Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	pag.	3
Disciplina sulla trasparenza. Ambito soggettivo di applicazione e nuovi obblighi (d.lgs. n. 97 del 2016)	pag.	3
<i>Sezione 1: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
1. Premessa	pag.	5
2. Riferimenti normativi	pag.	5
3. Destinatari del Piano	pag.	6
3.1 Personale dipendente	pag.	7
3.2 Organigramma aggiornato	pag.	7
4. Individuazione delle aree di rischio	pag.	8
5. Valutazione del rischio ed adozione delle misure di prevenzione	pag.	9
6. Formazione e Codice di Comportamento	pag.	11
<i>Sezione 2: Trasparenza ed Integrità</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
1. Premessa	pag.	13
2. Monitoraggio delle istanze	pag.	14
3. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione dei responsabili	pag.	14
3.1 Accesso civico semplice e generalizzato	pag.	14
4. Fonti normative	pag.	15
5. Contenuti	pag.	15

INTRODUZIONE

Il presente Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine Medici Veterinari della Provincia di Venezia viene adottato in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 che attribuisce tale competenza all'organo di indirizzo, da esercitarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Piano, in coerenza alle previsioni della legge n. 190 del 2012, risponde all'esigenza di individuare le attività a più elevato rischio corruzione, prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione, definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento, nonché individuare specifici obblighi di trasparenza.

Il presente Piano tiene conto del Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2025-2027 approvato dall'ANAC il 30 gennaio 2025, quale atto di indirizzo e sostegno alle amministrazioni, volto a rafforzare l'attuazione sostanziale della normativa.

Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

La legge n. 190/2012, come modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016, prevede che "L'organo di indirizzo individua di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività" (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012). Il PNA, nella parte specificamente dedicata a "Ordini e collegi professionali", ribadisce che l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

In coerenza alle nuove previsioni normative e agli indirizzi contenuti nel PNA, il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Venezia ha nominato il Dott. Jacopo Magarotto, membro del Consiglio Direttivo del medesimo Ordine, responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Disciplina sulla trasparenza. Ambito soggettivo di applicazione e nuovi obblighi (d.lgs. n. 97 del 2016)

Tra gli obiettivi del Piano triennale vi è anche quello di individuare gli obblighi di pubblicazione, in coerenza alla disciplina sulla trasparenza. Il nuovo art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016, include ora espressamente tra i destinatari degli obblighi di trasparenza "enti pubblici economici e ordini professionali, che risultano così sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. "in quanto compatibile".

In attesa delle Linee Guida per gli Ordini professionali, preannunciate dall'ANAC nel 2016, continua

a rappresentare punto di riferimento la delibera n. 1310 la quale precisa che, al fine di consentire l'adeguamento da parte dei richiamati soggetti alla disciplina sulla trasparenza, il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti. È sulla base di questo criterio, dunque, che il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Venezia continua il percorso di adeguamento alle nuove previsioni normative. Il Piano si articola in sue sezioni separate, una dedicata alla prevenzione della corruzione, l'altra alla trasparenza.



Sezione 1: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1. Premessa

Il presente Piano triennale amplia, nella sostanza, l'individuazione delle aree di rischio e le connesse misure di prevenzione contenute nel Piano triennale precedente, redatto tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese.

In particolare, si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine non è organo di governo che eserciti attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo: il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti ed il Consiglio, verificata la regolarità della documentazione esibita, delibera l'iscrizione, sussistendone i presupposti.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti; né si è prevista la costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione per la non previsione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia, infine, che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, n. 2, del decreto-legge 31.8.2013, n. 101 (convertito in L. n. 125/2013), non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione della performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

2. Riferimenti normativi

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

1. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
2. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
3. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
4. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

5. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
6. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
7. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
8. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
9. Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016".
10. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
11. Delibera ANAC 22 novembre 2017, n. 1208 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

Codice Deontologico dei Medici Veterinari, approvato dal Consiglio Nazionale FNOVI il 7 aprile 2017.

c) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

1. Articolo 314 c.p. - Peculato.
2. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
3. Articolo 317 c.p. - Concussione.
4. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
5. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
6. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
7. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
8. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
9. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
10. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
11. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
12. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

3. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ad eventuali dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. i componenti delle Commissioni;

3. i consulenti;
4. i revisori dei conti;
5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Attualmente il Consiglio dell'Ordine è composto da un numero di Consiglieri pari a 7, il cui curriculum vitae è pubblicato sul Portale istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente". Si evidenzia che l'art. 13, lett. b) del d.lgs. n. 97 del 2016, nel modificare l'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, ha ristretto l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, Regioni ed enti locali. L'anzidetta previsione fa venir meno, dunque, l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti dei Consigli locali e nazionali degli Ordini professionali.

3.1 Personale dipendente

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Venezia non si avvale di personale.

3.2 Organigramma aggiornato

Il Consiglio Direttivo ha adottato la seguente attribuzione degli incarichi:

Presidente	Dott. Silvio Soldati
Vicepresidente	Dott. Alberto Bortot
Segretario	Dott.ssa Nicoletta Mason
Tesoriere	Dott. Dott. Giovanni Antonio Stefanon

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

Dott. Francesco Corrà, revisore legale esterno, con funzioni di Presidente;
Dott. Lucillo Cestaro, con funzioni di revisore effettivo;
Dott.ssa Chiara Dal Corso, con funzioni di revisore effettivo;
Dott.ssa Simona Favaro, con funzioni di revisore supplente.

Consiglio Direttivo

- Dott. Silvio Soldati
(Presidente)
- Dott. Alberto Bortot
(Vicepresidente)
- Dott.ssa Nicoletta Mason
(Segretario)
- Dott. Giovanni Antonio Stefanon
(Tesoriere)
- Dott.ssa Anna Brianza
- Dott. Jacopo Magarotto
- Dott. Niccolò Follador

Collegio dei Revisori dei Conti

- Dott. Francesco Corrà
(Presidente, Revisore esterno)
- Dott. Lucillo Cestaro
(Revisore effettivo)
- Dott.ssa Chiara Dal Corso
(Revisore effettivo)
- Dott.ssa Simona Favaro
(Revisore supplente)

4. Individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione, sotto il profilo del valore di rischio, e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Per effettuare l'analisi dei rischi, si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio, cui è seguita la valutazione del rischio e, infine, il trattamento dello stesso.

La mappatura in aree ha consentito l'individuazione dei diversi processi e delle loro fasi, permettendo l'elaborazione delle singole misure di prevenzione, mediante la verifica concreta dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'ente.

Le aree di rischio delle attività interessate dalla mappatura sono:

- a) Area acquisizione e progressione del personale.
 - I. Reclutamento;
 - II. Progressione di carriera;
 - III. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

- b) Area servizi e forniture.
 - I. Fornitori di beni e servizi;
 - II. Consulenti.

- c) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
 - I. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo dei Medici Veterinari;
 - II. Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificazioni;
 - III. Provvedimenti amministrativi di accreditamento di eventi formativi;
 - IV. Provvedimenti amministrativi di opinamento di parcelle;
 - V. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente.

- d) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
 - I. Provvedimenti amministrativi di incasso delle quote di iscrizione;
 - II. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori;
 - III. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento degli obblighi di natura non deontologica.

5. Valutazione del rischio ed adozione delle misure di prevenzione.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non a valutazioni soggettive e discrezionali, si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento, così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo, in applicazione di un parametro numerico di valore (basso=0; medio=1; alto=2).

Il parametro numerico di valore viene quindi applicato ai diversi processi deliberativi, tenendo conto che si individua oggettivamente un rischio basso ogni volta che il processo deliberativo è soggetto a requisiti vincolanti, un rischio medio ogni volta che il processo deliberativo è soggetto a requisiti non vincolanti ed un rischio alto ogni volta che il processo deliberativo non è soggetto ad alcun requisito.

Pertanto, relativamente alle diverse aree di rischio mappate sub 4., si precisa quanto segue.

a)	Area acquisizione e progressione del personale	Rischio
I.	Reclutamento. Il reclutamento del personale è oggetto di bando pubblico, in base alle regole di assunzione previste per il personale degli enti pubblici non economici. Non vi è discrezionalità, né possibilità di ricorrere a requisiti non vincolanti.	0
II.	Progressione di carriera. La progressione nella carriera avviene nel rispetto del CCNL dei dipendenti degli enti pubblici non economici, senza discrezionalità né possibilità di ricorrere a requisiti non vincolanti.	0
III.	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna. Gli incarichi a collaboratori esterni vengono conferiti previa deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo. Non vi è, pertanto discrezionalità nell'assunzione delle decisioni, che sono tuttavia soggette a requisiti non vincolanti per legge, statuti o regolamenti, fatte salve le norme sul conflitto di interessi.	1
b)	Area servizi e forniture	
I.	Fornitori di beni e servizi. Per le forniture di beni e servizi, il Consiglio Direttivo, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., art. 36 co. 2, procede con l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, qualora l'importo complessivo della fornitura sia inferiore a € 40.000; qualora l'importo complessivo della fornitura sia pari o superiore a € 40.000, il Consiglio attiva la procedura negoziata, con consultazione di almeno 5 operatori economici (se esistenti), sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione. In ogni caso, la deliberazione delle candidature alla fornitura di beni e servizi è effettuata dal Consiglio a maggioranza. Non vi è, pertanto discrezionalità nell'assunzione delle decisioni, che sono tuttavia soggette a requisiti non vincolanti per legge, statuti o regolamenti, fatte salve le norme sul conflitto di interessi.	1

II.	Consulenti. Le consulenze esterne vengono concordate dal Consiglio Direttivo, in conformità ai medesimi principi di cui al punto che precede. Inoltre, viene valutata dal Consiglio l'infungibilità della prestazione e/o del consulente. Il processo decisionale non è soggetto a discrezionalità, ma a requisiti non vincolanti	1
c)	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	
I.	Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo dei Medici Veterinari. Le procedure sono soggette a requisiti vincolanti per legge, dal momento che l'accertamento circa la sussistenza di detti requisiti è meramente formale.	0
II.	Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificazioni. Il rilascio di certificazioni, entro i limiti della potestà certificatrice riconosciuta dall'ordinamento agli Ordini professionali, è soggetto a requisiti vincolanti per legge.	0
III.	Provvedimenti amministrativi di accreditamento di eventi formativi. L'accREDITamento di eventi formativi è soggetto a requisiti vincolanti per legge.	0
IV.	Provvedimenti amministrativi di opinamento di parcelle. L'opinamento delle parcelle, quando richiesto, tiene conto dei valori medi dei parametri tariffari determinati con D.M. n. 165 del 19/07/2016; pertanto, è soggetto a requisiti vincolanti per legge.	0
V.	Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente. La conciliazione nelle vertenze tra gli iscritti all'Ordine ed i loro clienti è un evento estremamente raro, poiché l'iter previsto per legge, in caso di segnalazione di presunte violazioni del codice deontologico, trova la sua conclusione in una decisione di archiviazione, ovvero nell'apertura di un procedimento disciplinare che, a sua volta, può concludersi con l'archiviazione o con l'irrogazione di una sanzione disciplinare. Ogni decisione assunta a riguardo può essere oggetto di ricorso presso la C.C.E.P.S. Il Presidente dell'Ordine ed il Consiglio Direttivo, al fine di garantire il pieno rispetto della legalità e della trasparenza, si avvalgono della consulenza di un avvocato che provvede, di volta in volta, a fornire la ricostruzione del quadro normativo pertinente alle singole segnalazioni di presunti illeciti deontologici.	1
d)	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
I.	Provvedimenti amministrativi di incasso delle quote di iscrizione. Il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo dei Medici Veterinari, da parte degli iscritti, è obbligatorio per legge, nella misura e nei termini deliberati a maggioranza dal Consiglio Direttivo. La messa in mora degli iscritti in ritardo con il versamento della quota di iscrizione è deliberata a maggioranza del Consiglio. Il processo decisionale non è soggetto a requisiti vincolanti, ma la collegialità assicura l'assenza di discrezionalità.	1
II.	Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori. Il	

	pagamento dei creditori è soggetto alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, secondo requisiti non vincolanti e tenendo conto della natura del credito e di eventuali inadempienze.	1
III.	Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento degli obblighi di natura non deontologica. Si tratta di procedure non soggette a requisiti vincolanti, deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza e, pertanto, esenti da discrezionalità.	1

In base alla valutazione dei rischi così formulata, il valore medio di rischio, ottenuto dividendo la somma delle sotto-aree mappate per la somma degli indici di rischio, corrisponde a 0,53 ed è pertanto classificabile come basso.

6. Formazione e Codice di Comportamento

Dall'anno in corso il Consiglio Direttivo adotta un proprio Codice di Comportamento, conforme al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del DPR n. 62 del 16 aprile 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Tale Codice di Comportamento si applica sia ai dipendenti, che ai componenti del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti. Si applica altresì, per quanto compatibile, ai titolari di contratti di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Venezia.

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza provvede a darne la massima diffusione, ne monitora la corretta applicazione e vigila affinché i soggetti destinatari ne diano rigida applicazione.

Sezione 2: Trasparenza ed Integrità

1. Premessa.

Come già ricordato, il D. Lgs. n. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Se, da un lato, le modifiche riguardanti il profilo organizzativo (Sezione trasparenza come parte integrante del PTPCT e unificazione delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto) rappresentano una conferma rispetto a scelte già messe in atto dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Venezia, dall'altro le modifiche riguardanti i dati da pubblicare e a cui garantire l'accesso da parte di chiunque (c.d. accesso generalizzato di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013) richiedono misure di adeguamento.

Tra le novità vi è l'obbligatorietà dell'individuazione, da parte dell'organo di indirizzo, di obiettivi strategici sulla trasparenza, in coerenza con quanto previsto dal comma 8 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 e dal comma 3 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 ("La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.").

Per il Consiglio dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Venezia, la trasparenza rappresenta un obiettivo strategico della propria azione, da attuare coerentemente con le nuove previsioni introdotte con il D. Lgs. n. 97/2016, a partire dalle nuove disposizioni sul diritto di accesso civico "generalizzato".

Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti chiamata "accesso generalizzato"), delineata dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013, ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Con il nuovo D. Lgs. n. 97 del 2016, al diritto di accesso civico introdotto dal D. Lgs. n. 33 del 2013 che, come noto, riguarda esclusivamente i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, si aggiunge una nuova tipologia di accesso, finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

A questa impostazione consegue, nel novellato D. Lgs. 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva, che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; attualmente è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il cosiddetto *Freedom of Information Act* (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre riservatezza e segreto rappresentano le eccezioni.

In ottemperanza del mutato quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura,

pertanto – così come il diritto di accesso civico disciplinato dall’art. 5, comma 1 – quale diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”.

Al fine di garantire una corretta attuazione delle nuove previsioni normative, che rappresentano un’assoluta novità nel nostro ordinamento, il Consiglio dei Medici Veterinari di Venezia ritiene indispensabile curare la formazione del personale su questi temi, assicurando un coinvolgimento sempre più ampio dell’intera struttura amministrativa nell’attuazione delle misure di trasparenza. A tal fine, definisce quale primo obiettivo strategico in materia di trasparenza la realizzazione di attività formativa per il personale dipendente, i collaboratori, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei dati e delle attività di competenza dell’Ordine e di garantire una corretta attuazione delle disposizioni in materia di accesso civico generalizzato.

Un ulteriore obiettivo strategico è quello di implementare la sezione del sito appositamente dedicata (“amministrazione trasparente”) con la pubblicazione di dati e informazioni non obbligatorie, come ad esempio, le istanze di accesso civico generalizzato e i dati più frequentemente richiesti con l’accesso generalizzato.

2. Monitoraggio delle istanze

Nel corso del triennio scorso, non sono pervenute all’Ordine istanze di accesso civico.

3. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione dei responsabili

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

Il personale dipendente, i collaboratori, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti sono tenuti alla massima collaborazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ai fini della elaborazione dei dati da pubblicare in via obbligatoria. L’elaborazione dei dati è basata principalmente sull’utilizzo degli strumenti informatici di cui si avvalgono gli uffici dell’Ordine e delle relative capacità di elaborazione.

3.1 Accesso civico semplice e generalizzato

L’accesso civico cosiddetto “semplice” consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, D. Lgs. n. 33/2103) nei casi in cui l’Ordine ne abbia omissso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L’accesso cosiddetto “generalizzato”, delineato nel novellato art. 5, comma 2 del D. Lgs.

33/2013, consente a chiunque il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La competenza a decidere sulle istanze di accesso civico spetta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Le istanze, così come le eventuali richieste di riesame, vanno inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ordineveterinarivenezia.eu

Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta è il Consigliere Segretario Dott. Alberto Bortot.

4. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della Sezione Trasparenza sono il Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 e le Delibere ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”) e n. 1310 del 28 dicembre 2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”).

5. Contenuti

La Sezione Amministrazione Trasparente ha un apposito link sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferisce l’utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All’interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge, nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 679/2017 (GDPR).

In particolare, i seguenti contenuti delle singole pagine web verranno aggiornati tempestivamente ad ogni variazione per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive.

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12 D. Lgs. n. 33/2013)

Sono pubblicati: il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità, unitamente all’estratto della delibera di approvazione da parte del Consiglio, nonché il Codice di Comportamento.

B) Organizzazione

Sono pubblicati i dati relativi a:

- composizione del Consiglio (con collegamento alla pagina specificamente dedicata)

– composizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

C) Consulenti e collaboratori (Art. 15 D. Lgs. n. 33/2013)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio, con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 D. Lgs. 33/2013.

D) Personale (dotazione organica, titolari di incarichi dirigenziali, personale non a tempo indeterminato, tassi di assenza e contrattazione collettiva)

Sono pubblicati:

- i dati relativi alla dotazione organica e al costo del personale;
- i dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali;
- i dati relativi ai tassi di assenza del personale;
- i dati relativi al personale non a tempo indeterminato;
- gli eventuali incarichi autorizzati ai propri dipendenti;
- i dati sulla contrattazione collettiva.

E) Bandi di concorso

Sono pubblicati gli eventuali bandi di concorso per il reclutamento del personale, i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.

F) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 del D. Lgs. 33/2013 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare:

- i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro;
- la formazione delle commissioni;
- il rilascio di accreditamento di eventi formativi.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una

dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- j) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 33/2013;
- k) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; la pagina web contiene il link per il download dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

G) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi

Sono pubblicati i bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti

H) Dati concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

Sono pubblicate le informazioni identificative degli immobili detenuti, nonché i canoni di locazione e/o affitto versati o percepiti.

I) Dati relativi ai servizi erogati

Sono pubblicati i dati sui servizi erogati e i tempi medi di erogazione.

J) Pagamenti dell'amministrazione

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 D. Lgs. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare, i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato, nonché l'attivazione del POS.

k) Altri contenuti

Alla voce "corruzione" sono pubblicati: l'atto di nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e la Relazione annuale del medesimo.

Alla voce "altra documentazione" sono pubblicate le informazioni in materia di accesso civico (nome e indirizzo e-mail del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza cui va presentata la richiesta di accesso civico; nome e indirizzo e-mail del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta).